

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
.....

29 FEB. 2000

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

29 FEB. 2000

ADDI' NELLA SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE IN VIA
DELLA PISANA, 801 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARCONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	NETA	Michele	"
CICCFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Gaccione.
..... OMISSIS

ASSENTI: ALEANDRI, AMATI, DONATO, LUCISANO.

DELIBERAZIONE N° 602

Oggetto: Proposta di legge regionale concernente:
"Modificazione della L.R. 14.01.1987 n. 10"



OGGETTO: Proposta di legge regionale: Modificazione della L.R. 14.1.1987, n. 10.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore Sviluppo Economico ed attività Produttive;

VISTA la L.R. 10/87: "Istituzione della Consulta Regionale della Cooperazione";

CONSIDERATO che nelle conclusioni del 1° Convegno Regionale sulla Cooperazione organizzato dall'Assessorato S.E.A.P. in data 29-30/10/1998 sulle problematiche del mondo della cooperazione è emersa la necessità di apportare modificazioni alla legge istitutiva della "Consulta Regionale della Cooperazione" per addivenire ad un maggiore sviluppo del mondo cooperativo e per promuovere la diffusione della cultura e dell'imprenditorialità cooperativa;

CONSIDERATO, altresì, che anche la Consulta Regionale della Cooperazione nella seduta del 17.2.2000 si è espressa all'unanimità a favore di una modificazione della L.R. 10/87;

DELIBERA

all'unanimità

- di approvare e di sottoporre all'esame del Consiglio Regionale l'allegata proposta di legge che fa parte integrante della presente deliberazione.



RELAZIONE



La modifica della L.R. 10/87 risponde alla necessità di adeguamento della stessa alla situazione economica del nuovo millennio, inoltre, all'esigenza di una maggiore visibilità del mondo cooperativo e intende promuovere l'adozione di provvedimenti che consentano interventi di sviluppo in particolari settori e per progetti di primaria importanza.

La legge prevede degli interventi economici della Regione Lazio a favore delle rappresentanze regionali delle associazioni di categoria, riconosciute a livello nazionale, e delle imprese cooperative.

La legge conferisce i poteri di elaborare un piano annuale degli interventi in campo cooperativistico ad un apposito organismo consultivo, la Consulta Regionale della Cooperazione, di cui viene ridotto il numero dei componenti per una maggiore snellezza operativa.

La Giunta Regionale adotta il piano nella programmazione regionale e determina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.

Per le procedure di concessione viene previsto che la Regione Lazio, per gli aspetti specialistici dei progetti, possa avvalersi di un Nucleo di Valutazione composto da tre esperti.

Viene, altresì, prevista l'istituzione di un Albo Regionale delle cooperative e l'iscrizione allo stesso è condizione indispensabile per l'accesso ai contributi regionali.

I contributi regionali per le attività e le finalità promozionali della formazione e della cultura cooperativa sono concessi ad una società o associazione non avente scopo di lucro che ha per oggetto sociale esclusivamente la promozione e lo sviluppo della cooperazione nel Lazio.

Le norme transitorie prevedono, altresì, che in fase di prima applicazione e per un periodo non superiore a 18 mesi, ove non sia stata costituita la predetta società o associazione, i contributi stessi sono concessi direttamente alle organizzazioni regionale del movimento cooperativo.



ALLEG. alla DELIB. N. 602
DEL 29 FEB. 2000




PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE:

"MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 GENNAIO 1987, N. 10
CONCERNENTE: "ISTITUZIONE DELLA CONSULTA REGIONALE
DELLA COOPERAZIONE" E NORME TRANSITORIE"



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



ART. 1

(Modifica del titolo della legge regionale 14 gennaio 1987, n. 10)

1. Il titolo della legge regionale 14 gennaio 1987, n. 10: "Istituzione della consulta regionale della cooperazione" è sostituito dal seguente: "Interventi della Regione Lazio per la cooperazione".


PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE







ART. 2


(Modifica all'articolo 1 della l.r. 10/1987)

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 10/1987 è sostituito dal seguente:

"2. A tal fine la Regione interviene limitatamente alle materie comprese nell'articolo 117 della Costituzione, per:

- a) acquisire elementi conoscitivi relativi alla realtà cooperativa;
- b) realizzare attività di formazione e di promozione della cultura cooperativa, anche attraverso un sistema informativo;
- c) fornire assistenza tecnica a progetti di cooperative e alla nascita di nuove cooperative;
- d) attuare progetti speciali riguardanti la cooperazione. Tali progetti possono interessare specifici territori sub-regionali, specifici settori di attività, specifici programmi di innovazione, qualificazione, internazionalizzazione delle imprese cooperative. L'attuazione dei progetti speciali può prevedere interventi di sostegno, anche finanziario, alle imprese cooperative;
- e) organizzare convegni, congressi ed eventi sulla cooperazione regionale.



REGIONE DELLA  ITALIA REGIONALE



ART. 3

(Modifica aggiuntiva all'articolo 1 della l.r. 10/1987)



1. Dopo l'articolo 1 della l.r. 10/1987 è iscritto il seguente:

"ART. 1 BIS

(Programmazione)

1. La Giunta regionale, sulla base della programmazione regionale, sentito l'organismo di cui all'articolo 2, adotta il piano annuale degli interventi indicando tra l'altro:

- a) obiettivi e relative risorse;
- b) interventi e tempi di realizzazione;
- c) soggetti beneficiari di contributi;
- d) determinazione di criteri e modalità per la concessione dei contributi."



PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE






ART. 4

(Modifica all'articolo 2 della l.r. 10/1987)

- i. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 10/1987 è soppressa.



 PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



ART. 5



(Modifica all'articolo 3 della l.r. 10/1987)

1. Al punto 2 del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 10/1987 le parole da "volti" fino a "privilegiare" sono sostituite dalle seguenti: "e in particolare propone un piano annuale relativo alle attività di cui alle lettere b), c), e d) del comma 2 dell'articolo 1".

2. I punti 3 e 6 del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 10/1987 sono soppressi.



3 PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



ART. 6

(Modifica all'articolo 4 della l.r. 10/1987)

i. L'articolo 4 della l.r. 10/1987 è sostituito dal seguente:

"ART. 4

(Funzionamento della consulta)

i. La consulta regionale della cooperazione determina le modalità organizzative per il suo funzionamento che sono approvate con delibera di Giunta regionale."



PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE




ART. 7

(Modifica della rubrica del capo III della l.r. 10/1987)

1. La rubrica del capo III della l.r. 10/1987: "Interventi a favore delle organizzazioni regionali e delle cooperative" è sostituito dal seguente: "Procedure per la concessione dei contributi e soggetti beneficiari".



PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



ART. 8

(Modifica dell'articolo 6 della l.r. 10/1987)

1. L'articolo 6 della l.r. 10/1987 è sostituito dal seguente:

"ART. 6

(Nucleo di valutazione)

1. Ai fini della concessione di contributi previsti dalla presente legge, la Regione, per la valutazione degli aspetti specialistici dei progetti, può avvalersi, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del d.lgs. 123/1998, di un nucleo di valutazione formato da tre esperti prescelti a rotazione e appartenenti all'albo regionale di cui alla legge regionale 25 luglio 1996, n. 27, previa verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità e del possesso dei requisiti di professionalità, competenza ed imparzialità.".

§ PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

ART. 9

(Modifica dell'articolo 7 della l.r. 10/1987)


1. L'articolo 7 della l.r. 10/1987 è sostituito dal seguente:

"ART. 7

(Contributi)

1. I contributi per l'attività di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2 dell'articolo 7 sono concessi ad una società o associazione non avente scopo di lucro ed il cui oggetto sociale consiste esclusivamente nella promozione e sviluppo della cooperazione nel Lazio, promossa e partecipata dalle organizzazioni regionali del movimento cooperativo di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 2."

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



ART. 10

(Modifica all'articolo 8 della l.r. 10/1987)

1. L'articolo 8 della l.r. 10/1987 è sostituito dal seguente:

"ART. 8

(Albo regionale delle società cooperative del Lazio)

1. Per le finalità di cui alla presente legge è istituito presso l'Assessorato Sviluppo economico ed attività produttive l'albo regionale delle società cooperative del Lazio.

2. L'iscrizione all'albo, i cui requisiti sono individuati con apposito regolamento, costituisce condizione necessaria per l'accesso ai contributi."

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



ART. 11

(Abrogazione articolo 9 della l.r. 10/1987)

1. L'articolo 9 della l.r. 10/1987 è abrogato.



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



ART. 12
(Norma finanziaria)

1. Gli oneri di cui alla presente legge rientrano negli stanziamenti previsti dai capitoli di bilancio n. 11407 e n. 22107, il quale ultimo modifica la propria denominazione in "Contributi per la cooperazione nel Lazio".

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



ART. 13

(Norme transitorie)

1. In fase di prima applicazione delle modifiche che la presente legge apporta alla legge regionale 14 gennaio 1987, n. 10, si dispone quanto segue:

- a) per un periodo non superiore a diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ove non sia stata costituita la società o associazione di cui all'articolo 7 della l.r. 10/1987, i contributi per le attività di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2 dell'articolo 1 sono concessi direttamente alle organizzazioni regionali del movimento cooperativo;
- b) il regolamento che individua i requisiti per l'iscrizione all'albo delle società cooperative del Lazio di cui all'articolo 8 della l.r. 10/1987 è approvato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge."

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE